



TRIBUNALE DI NAPOLI

QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDIMENTO n. 832/2016 R.G.E.

Il giudice dell'esecuzione, dott. Valerio Colandrea,
letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata;
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 3/12/2019;

OSSERVA

§ 1. La presente procedura espropriativa è stata promossa con atto di pignoramento notificato in data 6/9/2016 ad istanza di Lucio nei confronti di Strato in relazione alla quota di $\frac{1}{2}$ degli immobili in Napoli, in C.F. al foglio 5, p.lla 557, sub 1, 2, 3 e 4, nonché al foglio 5, p.lla 425, sub 49.

La documentazione complessivamente in atti evidenzia come gli immobili in questione si appartengano ai soggetti di seguito indicati.

Anzitutto, una prima **quota di 1/2** della proprietà del compendio risulta in titolarità dell'odierno esecutato **Strato**.

Tale quota è pervenuta per successione ereditaria a Del Pozzo Lia, soggetto alla quale era pervenuta per effetto di successione ereditaria al coniuge Angelo

(a seguito, peraltro, di accettazione con beneficio d'inventario recante la data 3/2/2009) e per effetto di due atti di reintegra nella quota di legittima dell'eredità stipulati con gli eredi testamentari del predetto Angelo (segnatamente, gli atti del 14/1/2009 e del 3/2/2009).

La residua **quota di 1/2** della proprietà del compendio risultava originariamente devoluta per successione ereditaria a Antonio Vincenzo, Vincenzo, Pia ed a Giosafat (1972) e Assunta (questi ultimi due nella qualità di figli del premorto Domenico) in forza di testamento olografo del 3/10/1977 del medesimo Angelo

Il testamento sopra menzionato, peraltro, risulta essere stato giudizialmente accertato quale l'unico validamente redatto dal *de cuius*: in tal senso si è pronunciato il Tribunale di Napoli nei giudizi concernenti le controversie nascenti dalla successione del sopra citato Angelo definiti con sentenza n. 6117 del 18/5/2011.

Ad ogni modo, all'esito del decesso di alcuni dei comproprietari si è verificato il subentro dei relativi eredi nei seguenti termini:



- quanto alla posizione di Antonio Vincenzo, la quota in titolarità di quest'ultimo si è devoluta al coniuge **Eleonora** ed ai figli **Angelica, Daniela, Giosafat (1967)**;
- quanto alla posizione di Vincenzo, la quota in titolarità di quest'ultimo si è devoluta ai figli **Angelo, Antonio, Giovanni Francesco**.

Il creditore pignorante risulta aver eseguito la notificazione dell'avviso ex art. 599 c.p.c. ai comproprietari.

Con comparsa depositata in data 2/7/2019 ha avuto luogo la costituzione di alcuni di tali comproprietari e, segnatamente, Pia, Giosafat (1972) e Assunta (a mezzo del procuratore generale Angelo), nonché Angelo, Antonio e Giovanni Francesco.

Costoro hanno rilevato, anzitutto, che non avrebbe avuto luogo la notificazione degli avvisi prescritti dal codice di procedura civile a tutti i comproprietari ed ai creditori iscritti.

Nel merito, hanno dedotto, in buona sostanza, che sarebbe pendente una procedura ex art. 503 cod. civ. per la liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata del *de cuius* Angelo e, in via consequenziale, hanno postulato che non potrebbe aver luogo l'esecuzione individuale a cura di un creditore particolare di uno degli eredi in quanto il compendio sarebbe finalizzato al soddisfacimento dei creditori dell'eredità secondo lo stato di graduazione formato nell'ambito della procedura di liquidazione concorsuale.

Sulla scorta di tali deduzioni, quindi, i suddetti comproprietari hanno domandato dichiararsi l'improcedibilità della presente esecuzione.

§ 2. Tanto opportunamente premesso, ritiene questo giudice che la comparsa depositata in data 2/7/2020 non integri un'opposizione esecutiva in senso stretto, bensì un'istanza formulata ai sensi dell'art. 486 c.p.c. onde consentire al giudice dell'esecuzione l'esercizio dei poteri di direzione della procedura espropriativa ex art. 484 c.p.c. e, in particolare, quello di disporre la chiusura anticipata e/o l'improcedibilità per difetto dei relativi presupposti di legge.

In tal senso, depongono plurime circostanze: anzitutto, la comparsa non contiene alcuna qualificazione formale nei termini di una vera e propria opposizione; altresì, in alcun modo il tenore dell'atto presenta un contenuto tale da potersi ricondurre al *genus* dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. (ove si ponga mente al fatto che i soggetti costituiti non assumono la posizione di esecutati, bensì di terzi comproprietari in relazione alla quota non pignorata); infine, la comparsa non contiene quell'unica domanda sulla quale il



giudice dell'esecuzione potrebbe assumere le proprie determinazioni nell'ambito della fase a cognizione sommaria dell'opposizione (ovverosia, l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.).

Al contrario, la qualificazione della comparsa nei termini di una mera istanza ex art. 486 c.p.c. si giustifica ampiamente ove si tenga conto del fatto che le domande formulate dai comproprietari investono il potere spettante al giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio i presupposti e la regolarità dell'espropriazione avviata.

In particolare, tale conclusione vale anche per il rilievo concernente l'esistenza di una procedura di liquidazione di eredità beneficiata promossa ai sensi dell'art. 503 cod. civ., atteso che – per quanto apparentemente trascurato da tutte le parti costituite nella presente procedura – una liquidazione “concorsuale” di tal fatta è potenzialmente idonea a determinare l'arresto e/o l'improcedibilità delle esecuzioni individuali eventualmente promosse quanto meno dai creditori dell'eredità (art. 506 cod. civ.).

§ 3. Ciò posto, l'istanza di improcedibilità dell'esecuzione deve essere rigettata.

Anzitutto, per quanto concerne la deduzione circa la pretesa omessa notificazione degli avvisi ai soggetti comproprietari (e tralasciando il richiamo – per vero scarsamente comprensibile in difetto di creditori iscritti risultanti dalla certificazione notarile – all'avviso ex art 498 c.p.c.) è sufficiente rilevare come l'avviso ai comproprietari ex art. 599 c.p.c. e l'invito a costoro a comparire all'udienza nell'esecuzione sia funzionale a consentire al giudice di operare le determinazioni ex art. 600 c.p.c. (ovverosia, la scelta tra la separazione in natura, la vendita della quota o l'introduzione del giudizio di divisione) e non configuri, quindi, una condizione dell'azione esecutiva.

Per quanto concerne il profilo relativo all'esistenza di una procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata promossa ai sensi dell'art. 503 cod. civ., giova osservarsi come – in relazione alla posizione dell'odierno esecutato Strato – sia venuto meno l'effetto di separazione dei patrimoni del *de cuius* e dell'erede conseguente all'originaria accettazione con beneficio d'inventario operata dalla dante causa Del Pozzo Lia, ciò in ragione della rinuncia al beneficio operata dal con l'atto del 24/5/2018 invocato dall'odierno creditore pignorante (atto del quale è stata prodotta copia: cfr. gli allegati alla memoria del 25/11/2019).

Vero è che una rinuncia di tal fatta appare indubbiamente singolare (tenuto conto del venir meno dell'effetto di limitazione della responsabilità dell'erede), tanto più in pendenza di una procedura espropriativa già promossa sui beni ereditari da un creditore particolare.

Nondimeno, non vi sono ostacoli in termini giuridici all'ammissibilità di una rinuncia di tal fatta, atteso che, da un lato, essa appare astrattamente possibile ai sensi dell'art.



490 cod. civ. e non richiede la medesima forma prescritta per l'accettazione beneficiata (Cass. 23 giugno 1992, n. 7695), nonché, dall'altro lato, può estendersi anche all'accettazione già posta in essere dalla dante causa dell'odierno esecutato, ciò ove si ponga mente al fatto che – con la successione ereditaria – il è integralmente subentrato nella posizione dell'originaria erede accettante con beneficio Del Pozzo Lia (e, quindi, nel complesso delle facoltà ad ella spettanti).

Orbene, il venir meno del limite di responsabilità *intra vires hereditatis* scaturente dalla rinuncia al beneficio comporta che non possa ritenersi operante un divieto per il creditore particolare dell'erede di agire con l'esecuzione individuale anche sul patrimonio acquisito per successione: con la rinuncia, infatti, si è determinato l'effetto di confusione dei patrimoni in questione e, quindi, il creditore può procedere esecutivamente su tutti i beni in titolarità dell'erede medesimo.

Nel contempo, non v'è dubbio che una rinuncia al beneficio ponga un duplice ordine di problematiche: anzitutto, sotto il profilo degli strumenti di tutela dei creditori dell'eredità beneficiata; in secondo luogo, con riguardo al "coordinamento" con la liquidazione concorsuale comunque pendente.

Tuttavia, entrambe le problematiche sopra prospettate non appaiono tali da giustificare una dichiarazione di improcedibilità della presente esecuzione, essendo in realtà altri gli strumenti utilizzabili.

Per quanto concerne il primo profilo, infatti, non appare fuor luogo evidenziare come l'ordinamento attribuisca ai creditori dell'eredità beneficiata (i quali potrebbero essere astrattamente pregiudicati dal concorso dei creditori personali dell'erede) una pluralità di strumenti di tutela, quali: a) la domanda per la separazione ex art. 512 cod. civ.; b) la facoltà di intervenire nella presente esecuzione (laddove muniti di titolo esecutivo) e concorrere con i creditori particolari in sede di distribuzione del ricavato; c) eventualmente e come prospettato da parte della dottrina, anche un'azione revocatoria avverso la dichiarazione di rinuncia laddove posta in essere in frode alle rispettive ragioni di credito.

Sotto il secondo profilo, poi, la rinuncia al beneficio comporta che – dal punto di vista della procedura di liquidazione concorsuale già in essere – la situazione sia equiparabile a quella che si verificherebbe in presenza di una pluralità di eredi con beneficio e senza, atteso che – per effetto della rinuncia – Strato acquisisce la posizione di erede puro e semplice.

Orbene, come è stato opportunamente evidenziato in dottrina, in tale eventualità il coordinamento delle posizioni dei diversi comproprietari ai fini della prosecuzione della liquidazione concorsuale resta regolato dalle norme generali in tema di comunione.



Il che vale ad escludere che sussistano problemi di “compatibilità” con un’esecuzione promossa ai sensi degli artt. 599 e seguenti c.p.c. dal creditore particolare dell’erede puro e semplice, atteso che – in tal caso – la procedura esecutiva è destinata tendenzialmente a sfociare proprio in un giudizio di scioglimento della comunione (la c.d. divisione endo-esecutiva).

Nel contempo, poi, il “coordinamento” degli esiti della liquidazione concorsuale con il principio generale sancito dall’art. 754 cod. civ. (secondo cui – come ben noto – i coeredi rispondono dei debiti ereditari nei rapporti con i creditori pur sempre “in proporzione della loro quota ereditaria”) ben può realizzarsi nella fase di distribuzione complessiva del ricavato, in particolare sotto forma di “imputazione” dei pagamenti alle quote a carico di ciascun comproprietario.

Il che consente di superare le “preoccupazioni” prospettate dagli odierni comproprietari non eseguiti, nel senso, cioè, che essi non sarebbero chiamati a rispondere dei debiti ereditari oltre la misura della rispettiva quota.

L’indubbia esigenza di coordinamento tra la presente esecuzione e quella di liquidazione concorsuale in essere suggerisce, per l’appunto, di procedere alla notificazione della presente ordinanza al notaio incaricato (soggetto che – secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità – assume la posizione di vero e proprio organo ausiliario di giustizia: Cass. 24 luglio 2000, n. 9648; Cass. 29 maggio 1976, n. 1953).

§ 4. Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto della documentazione depositata in atti, dunque, sussistono tendenzialmente i presupposti per la pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 600 c.p.c.

Occorre tuttavia che si proceda preliminarmente ai seguenti adempimenti:

- in primo luogo, occorre che il creditore pignorante depositi copia dell’avviso ex art. 599 e 600 c.p.c. notificato anche alla comproprietaria Angelica, atteso che la copia depositata in data 18/6/2019 non contiene anche la notificazione a tale comproprietaria;
- in secondo luogo, occorre che il custode giudiziario verifichi l’eventuale passaggio in giudicato della sentenza n. 6117 del 18/5/2011 del Tribunale di Napoli ed acquisisca copia dell’atto per notar Chiari del 15/6/2018 asseritamente contenente la rinuncia da parte di Rita all’eredità del coniuge Vincenzo, onde avere un riscontro documentale del quadro definitivo della delazione ereditaria (e, quindi, dei soggetti comproprietari);
- in terzo luogo, occorre che il custode giudiziario comunichi copia della presente ordinanza al notaio incaricato degli adempimenti collegati alla procedura di



liquidazione concorsuale ai fini del coordinamento dello stesso nei termini sopra precisati.

P.Q.M.

Sull'istanza per la dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione:

letti gli artt. 486 e 487 c.p.c.

RIGETTA l'istanza formulata dai comproprietari Pia, Giosafat
(1972), Assunta, Angelo, Antonio e Giovanni
Francesco con comparsa depositata in data 2/7/2019.

Sul prosieguo della procedura:

letti gli artt. 599 e 600 c.p.c.

DISPONE che il creditore pignorante depositi l'avviso notificato alla comproprietaria Angelica.

DISPONE che il custode giudiziario esegua gli adempimenti sopra indicati in motivazione.

FISSA per la comparizione delle parti, del custode giudiziario e dei comproprietari l'udienza del 15/9/2020, ore 12.30.

Si comunichi a cura della cancelleria

Napoli, 24/03/2020

Il giudice dell'esecuzione

Dott. Valerio Colandrea

